


La policy nazionale a sostegno delle PMI innovative

Scheda di sintesi




23 febbraio 2017

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI



Tutte le agevolazioni



Indice

| | |
|---|--------|
| Visione e iter legislativo | - 4 - |
| Definizione, regime di pubblicità, monitoraggio e valutazione | - 7 - |
| Misure di agevolazione | - 12 - |
| Ulteriori misure a favore dell'ecosistema dell'innovazione | - 18 - |

Potenziare la dotazione tecnologica del tessuto produttivo nazionale

Visione e iter legislativo

Le misure in esame rappresentano una vera e propria “fase 2” per il percorso avviato a fine 2012 con il [decreto-legge 179/2012](#) (“Decreto Crescita 2.0”) che ha introdotto un vasto corpus normativo a sostegno delle nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, le cosiddette *startup innovative* ([scheda di sintesi](#)).

Recependo le indicazioni provenienti dalla dottrina economica internazionale, unanime nell’attribuire all’innovazione tecnologica un effetto decisivo sui livelli di produttività e competitività e sui processi di creazione dell’occupazione, e proponendosi di sostenere in modo ancora più massiccio e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale, il [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#) (noto come “Investment Compact”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha assegnato le principali misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le *PMI innovative*, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese caratterizzate da una forte componente innovativa, a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

In un contesto, come quello italiano, dominato da imprese di piccole e medie dimensioni, la “svolta espansiva” impressa dall’Investment Compact rappresenta un’evoluzione logica e ineludibile per una politica industriale – quella condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico – che attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione nell’intero tessuto produt-

tivo di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell'università e ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale umano e finanziario.

Startup innovative e PMI innovative rappresentano chiaramente due stadi evolutivi di un processo sequenziale e coerente con cui il Governo ha inteso non solo agevolare la fase di partenza ma anche, a distanza di due anni, sulla scorta delle incoraggianti evidenze empiriche prodotte dalla normativa sulle startup innovative (si pensi ai dati in costante espansione racchiusi nella [sezione speciale del Registro delle Imprese](#)), accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese caratterizzate da una forte componente tecnologica.

Come illustrato nelle pagine successive, il "programma di accelerazione" previsto a favore delle PMI innovative consiste in un pacchetto di agevolazioni vasto ed eterogeneo che interviene su diversi aspetti della vita aziendale rendendo più flessibile la gestione societaria (l'impresa può nascere con i costi di una s.r.l. ma crescere come una s.p.a.), liberalizzando gli schemi di remunerazione, rafforzando l'accesso al credito, introducendo strumenti innovativi per la raccolta dei capitali, agevolando l'investimento in equity e favorendo l'accesso ai mercati esteri.

Negli ultimi anni le politiche per l'innovazione hanno assunto una centralità sempre più marcata nell'agenda economica del nostro Paese. Il punto culminante di questo processo è rappresentato dal varo del **Piano Nazionale Industria 4.0** ([booklet illustrativo](#), presentazione in [italiano](#) e in [inglese](#)), che ha introdotto diversi strumenti di policy tesi a incentivare gli investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione. Pur non rivolgendosi esclusivamente alle PMI innovative,

essi risultano particolarmente rilevanti per questa tipologia d'impresa: da qui la scelta di inserirne un breve richiamo nella parte conclusiva di questa scheda.

Definizioni, regime di pubblicità, monitoraggio e valutazione

La policy in esame si rivolge alle PMI *innovative*: non investe tutte le piccole e medie imprese ma soltanto quelle caratterizzate da una chiara componente innovativa. Non sono posti vincoli di natura settoriale – perché l’obiettivo del legislatore è promuovere l’innovazione tecnologica in tutti i comparti produttivi, inclusi quelli più tradizionali – né sono state fissate delimitazioni di carattere anagrafico, in quanto la disciplina mira a favorire le imprese innovative a prescindere dal loro stadio di maturazione.

Definizione di PMI innovativa: alle misure agevolative in questione possono accedere le Piccole e Medie Imprese ai sensi della [raccomandazione 361/2003 della Commissione europea](#), vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

- ✓ sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- ✓ hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ✓ dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- ✓ le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

- ✓ non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;
- ✓ infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di *almeno due* dei tre seguenti criteri:
 1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, *ovvero*, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
 3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Regime di pubblicità: per accedere al regime di agevolazioni, le PMI innovative

devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle Imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Specularmente rispetto a quanto già previsto per le startup innovative, l'iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente in via territoriale una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti qui descritti ([autocertificazione](#); [guida](#)). Questa flessibilità "in entrata" è bilanciata da due contrappesi: i controlli effettuati dalle Camere di Commercio competenti per territorio sull'effettivo possesso dei requisiti previsti (vedasi a tal proposito la [circolare n. 3696/C](#) del 14 febbraio 2017); l'obbligo di aggiornare con cadenza annuale (scadenza 30 giugno) i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, in particolare quelli riguardanti la componente innovativa dell'impresa, pena la perdita dello status di PMI innovativa.

Come per le startup innovative, il registro speciale delle PMI innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e obiettivo sull'impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l'occupazione e l'innovazione.

ItalyFrontiers (<http://startup.registroimprese.it/isin/home>): avviata nel novembre del 2015 con l'obiettivo di valorizzare e ampliare il patrimonio informativo sulle imprese innovative italiane, #ItalyFrontiers consiste in una piattaforma online dove ogni startup e PMI innovativa può creare un proprio profilo pubblico personalizzabile e in doppia lingua. Per ogni impresa è disponibile una scheda di dettaglio che contiene, oltre ai dati anagrafici già disponibili nella sezione speciale del Registro delle Imprese (denominazione, localizzazione, data di costituzione e di

inizio attività, settore di riferimento, classe dimensionale in termini di addetti, capitale sottoscritto e valore della produzione), anche un'ampia gamma di informazioni aggiuntive inserite da ciascuna impresa. Esse includono lo stadio di sviluppo del business, le caratteristiche del team, una descrizione dei prodotti o servizi realizzati, le esigenze di finanziamento, il capitale raccolto e i mercati di riferimento. Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante ([guida alla compilazione](#)), queste informazioni sono accessibili a tutti nel profilo pubblico dell'impresa. La somma di queste schede consente la creazione di una vera e propria vetrina online delle startup e delle PMI innovative, su cui si possono affacciare imprese tradizionali interessate ad avviare collaborazioni sull'innovazione e investitori italiani ed esteri alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale di ritorno.

Monitoraggio e valutazione: poiché la policy vuole essere "basata sull'evidenza", il corpus normativo prevede, così come per le startup innovative, la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico delle misure, ponendo altresì l'obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di relazionare annualmente in Parlamento su tali aspetti. Le relazioni annuali vengono rese disponibili anche in lingua inglese nella [sezione dedicata](#) del sito del Ministero. A partire dall'edizione 2015, la prima pubblicata in seguito al varo della disciplina delle PMI innovative, il nome completo della Relazione è "*Relazione annuale al Parlamento sullo stato d'attuazione della normativa a sostegno delle startup e delle PMI innovative*". L'ultima edizione ad oggi pubblicata si riferisce all'anno 2016 ([italiano](#) – [inglese](#)).

Misure di agevolazione

A differenza di quanto previsto per le startup innovative, il legislatore non ha fissato una scadenza per l'applicazione del regime agevolativo a favore delle PMI innovative: purché mantengano i requisiti di legge, esse possono fruire dei vari benefici senza limiti di tempo.

- 1. Esonero dall'imposta di bollo:** le PMI innovative sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e per gli atti connessi al Registro.
- 2. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria:** alle PMI innovative costituite in forma di s.r.l., è consentito di: creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); effettuare operazioni sulle proprie quote emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.
- 3. Proroga del termine per la copertura delle perdite:** in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad

una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

- 4. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo:** le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.
- 5. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:** la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di **work for equity**. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
- 6. Incentivi fiscali per investimenti nel capitale di rischio PMI innovative¹,** provenienti da persone fisiche e giuridiche. L'agevolazione, già estesa alle

¹ Questa misura, al momento non ancora fruibile, diventerà operativa non appena sarà emanato l'apposito decreto interministeriale, soggetto a notifica europea per la verifica di conformità alla disciplina UE sugli aiuti di Stato.

PMI innovative dal decreto-legge 3/2015, è stata stabilizzata e significativamente potenziata dalla [Legge di Bilancio 2017](#) (art. 1, comma 66). Per le **persone fisiche**, è ora prevista una **detrazione Irpef pari al 30%** dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le **persone giuridiche** l'incentivo consiste in una **deduzione dall'imponibile Ires del 30%** dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Il potenziamento dell'incentivo è evidente: fino al 2016, infatti, le aliquote erano pari al 19% per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20% per le persone giuridiche. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.

7. Possibilità di raccogliere capitali con campagne di **equity crowdfunding** su [portali online autorizzati](#) (elencati qui: [sezione ordinaria](#), [sezione speciale](#)). Nel 2013 l'Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato; in seguito all'Investment Compact, anche le PMI innovative, come già le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta. Il provvedimento ha introdotto due ulteriori novità: anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative possono raccogliere capitali mediante campagne online sui portali autorizzati, consentendo una diversificazione e riduzione del rischio di portafoglio per l'investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri annessi in un'ottica di fluidificazione del

mercato secondario.

Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il **Regolamento** assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni: le verifiche di appropriatezza dell'investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l'intera procedura. Inoltre, nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli "investitori professionali su richiesta", individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli "investitori a supporto dell'innovazione", nozione che include attori come i business angel. La Legge di Bilancio 2017 ha infine avviato il percorso di estensione dell'applicabilità dello strumento a tutte le PMI italiane.

8. Intervento semplificato, gratuito e diretto al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese**, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti bancari (**sito web, guida all'accesso**). Tale garanzia copre fino all'80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, e può essere concessa attraverso una procedura semplificata. Tale procedura – diretta, in quanto non prevede una valutazione di merito creditizio da parte del Fondo, ma solo del soggetto, banca o confidi, che ne richiede l'attivazione² – è normalmente riservata alle imprese che rientrano nella fa-

² Il Fondo non interviene mai direttamente nei rapporti tra istituto di credito e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso, etc. sono lasciati alla contrattazione delle parti.

scia 1 di valutazione, sulla base dei criteri di scoring fissati dal Fondo (definizione: [Disposizioni Operative, parte VI](#)). Nel caso delle PMI innovative, **la procedura semplificata è ammessa anche per le imprese di fascia 2**, purché la parte del finanziamento coperta dal Fondo non sia assistita da garanzie reali o fideiussioni bancarie o assicurative. È possibile richiedere informazioni o controllare lo stato delle richieste accedendo al seguente indirizzo: www.fondidigaranzia.it/richiesta-informazioni.

9. **Agenzia ICE: servizi ad hoc per l'internazionalizzazione delle PMI innovative.** L'Agenzia fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le PMI innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell'apposita "[Carta Servizi PMI Innovative](#)", all'indirizzo urp@ice.it. Inoltre, per favorire l'incontro con potenziali investitori esteri, l'ICE accompagna a titolo gratuito o a condizioni agevolate le PMI innovative ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione: il calendario delle attività in programma viene reso disponibile sul portale www.innovationitaly.it/en/.

Per maggiori informazioni:

- **Pareri e circolari sulla normativa – in particolare, sul requisito della certificazione del bilancio – sono disponibili al seguente [link](#).**
- **L'intera normativa, sia di rango primario che secondario, riguardante la**

policy sulle PMI innovative, le guide e i documenti illustrativi correlati, nonché la Relazione Annuale del Ministro sono disponibili nella [sezione](#) dedicata del sito del MISE.

- **Casella di posta informativa: pminnovative@mise.gov.it.**

Ulteriori misure a favore dell'ecosistema dell'innovazione

In aggiunta a quanto disposto dal Decreto Crescita 2.0, il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato in altri programmi di sostegno all'ecosistema dell'innovazione:

- 1. Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (scheda di sintesi):** introdotto dalla [Legge di Bilancio 2015](#), e disciplinato con il [decreto](#) del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015, lo strumento è stato significativamente potenziato con la [Legge di Bilancio 2017](#) (art. 1, commi 15 e 16), che ne ha esteso la operatività fino al 2020. Nella sua nuova configurazione, efficace a decorrere dal periodo d'imposta 2017, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sia per i costi della ricerca *intra-muros* sia per le spese *extra-muros*. L'importo massimo dell'agevolazione è pari a 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. La base dell'agevolazione è calcolata con riferimento alla media delle spese maturate nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; condizione per l'accesso al credito è che in ciascuno dei periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro. Con la Legge di Bilancio 2017 sono ora ricomprese nell'agevolazione anche le imprese che operano in Italia in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate all'estero. In precedenza l'agevolazione era riconosciuta nella misura del 25% per le spese incrementali in attività di R&S effettuate *intra-muros*, mentre l'aliquota

del 50% si applicava solo in caso di *outsourcing* o impiego di personale altamente qualificato; l'importo massimo dell'agevolazione ammontava a 5 milioni di euro. Ulteriori chiarimenti sull'operatività del CIR&S sono disponibili nella [circolare 5/E](#) emessa il 16 marzo 2016 dall'Agenzia delle Entrate.

2. Patent Box: la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. Il cosiddetto "Patent Box", che si applica a decorrere dall'esercizio 2015, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa). Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. Il [decreto](#) emanato il 30 luglio 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le disposizioni attuative, ulteriormente chiarite dalla [circolare 11/E](#) emessa il 7 aprile 2016 dall'Agenzia delle Entrate.

1. Super- e iper-ammortamento: la prima misura citata consiste in una maggiorazione al 140% della deduzione ordinaria di ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi. La Legge di Bilancio 2017, oltre ad aver esteso la portata temporale del super-ammortamento al 2017, ha anche in-

trodotto un iper-ammortamento del 250% su beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese italiane. Queste agevolazioni, previste dal **Piano Nazionale Industria 4.0**, si rivolgono a tutte le imprese italiane di ogni settore, ma possono risultare di particolare interesse per le PMI innovative, specie quelle che operano nella digitalizzazione della manifattura.